



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 2
DEL 29/01/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 2 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTINOVE** del mese di **GENNAIO** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di *prima convocazione*, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, **Simone Settin**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Mastromarino Massimo	SINDACO	PRESENTE
D'Agostino Pasqualino	CONSIGLIERE	PRESENTE
Mina Grazia Donata	CONSIGLIERE	ASSENTE
Zocchi Silvia	CONSIGLIERE	PRESENTE
Boniotto Valentina	CONSIGLIERE	PRESENTE
Pellegrino Giuseppe	CONSIGLIERE	PRESENTE
Lesina Martinelli Marcello	CONSIGLIERE	PRESENTE
Settin Simone	CONSIGLIERE	PRESENTE
Perini Romina	CONSIGLIERE	PRESENTE
Provini Vanessa	CONSIGLIERE	PRESENTE
Boniotto Monica	CONSIGLIERE	ASSENTE
Muraca Pietro	CONSIGLIERE	ASSENTE
Mazzilli Simone	CONSIGLIERE	PRESENTE

PRESENTI N. 10;
ASSENTI N. 3.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente del Consiglio Comunale, Simone Settin**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019, nonché dal comma 1, dell'art. 8 e dal comma 9, dell'art. 9, del D. Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

TENUTO CONTO che il comma 741 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 riconferma che l'abitazione principale e le relative pertinenze intendendo come tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, sono esenti dall'IMU. Sono analogamente escluse dall'ambito di applicazione della nuova IMU tutte le fattispecie equiparate all'abitazione principale per legge e regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTE le disposizioni dei commi da 748 a 755, dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, che introducono e disciplinano a decorrere dal 2020, l'aliquota di base e l'aliquota massima per ogni fattispecie impositiva della nuova IMU e l'ammontare della detrazione;

RICHIAMATI pertanto i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

VISTO il comma 749 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale stabilisce che:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. Le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l'anno 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2021 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. deliberare per l'anno 2021 le aliquote della nuova IMU in linea con quelle del 2020 e che di fatto non determinino alcun aumento;

RITENUTO OPPORTUNO ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019 confermare anche per l'anno 2021 l'aliquota di base dello 0,1 per cento, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, assoggettati a IMU per gli anni 2020-2021, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICONFERMATA ai sensi dell'art. 1, comma 758 della L. n. 160/2019 l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli siti nel comune di Lavena Ponte Tresa poiché ricadono nella fattispecie di aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICORDATO che poiché il comma 741 art.1 della Legge n. 160/2019 non prevede fra le fattispecie assimilate all'abitazione principale anche l'unità immobiliare e relative pertinenze, direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

così come disciplinato a decorrere dall'anno 2015 dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014 legge, gli immobili in oggetto non sono stati considerati esenti nel 2020 e sono stati assoggettati ad IMU con l'aliquota del 1 per cento;

RILEVATO TUTTAVIA che la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'art. 1, comma 48, ha rettificato quanto previsto dal suddetto comma 741 art.1 della Legge n. 160/2019 stabilendo che *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà"*;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,60%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): **0,10%**;
- aliquota prevista per i fabbricati "merce" (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): **0,10%**;
- aliquota prevista per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (art. 1, comma 753, della L. n. 160/2019): **1,00%**;
- aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per gli immobili posseduti dagli iscritti all'AIRE e per le aree edificabili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): **1,00%**;

RILEVATO che:

- in base al comma 756 art. 1 della Legge n. 160/2019 a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;
- in base al comma 757 art. 1 della Legge n. 160/2019 in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 la delibera di approvazione deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;
- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto

a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

EVIDENZIATO TUTTAVIA anche per l'anno 2021 quanto previsto per l'anno 2020 ovvero:

- in base alla risoluzione n. 1/DF/2020, in virtù del combinato disposto dei commi 756 e 757, art. 1 della Legge n. 160/2019, per l'anno 2020, e comunque e sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale, dell'art.13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 777, lettera d), della Legge n. 160/2019 in riguardo alla potestà regolamentare comunale in ambito IMU per quanto concerne la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;
- l'articolo 1, comma 741, lettera d), della Legge n. 160/2019 con il quale si dà la definizione di area fabbricabile;
- l'articolo 1, comma 746, della Legge n. 160/2019 ove si stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, definendo, altresì, i criteri per la determinazione del valore venale;
- l'articolo 12 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU ove si dispone che il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, stabilendo che tali valori hanno carattere orientativo e di autolimitazione del potere di accertamento del Comune allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- l'attività di determinazione dei valori venali in comune commercio svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale attraverso la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee come definita dall'elaborato denominato (**Allegato 1**) il quale riporta i valori di riferimento per l'anno d'imposta 2021;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli enti locali viene ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della nuova IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 02.07.2020;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti n. 10
- Favorevoli n. 8
- Astenuti n. 2 (Provini e Mazzilli)

DELIBERA

- 1) **Di confermare** per l'anno 2021 il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- 2) **Di determinare** le aliquote di legge stabilite per **l'imposta municipale propria** per l'anno 2021 come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTE 2021	NOTE
Abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8, A/9)	0,60%	Con detrazione di € 200,00
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	
Fabbricati “merce”	0,10%	Esenti dal 2022
Terreni Agricoli	0,00%	Esenti
Immobili ad uso produttivo cat.D	1,00%	La quota fissa dello 0,76% è riservata allo Stato
Altri immobili comprese le aree edificabili e gli AIRE	1,00%	

- 3) **Di confermare** la detrazione di € **200,00** così come stabilito dal comma 749 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, intendendosi come tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastale. La detrazione è rapportata al il periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e si applica fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, ripartendola in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;
- 4) **Di prendere atto** dell'esonero parziale in misura pari al 50% dell'IMU per i pensionati esteri, così come previsto dal comma 48, art.1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 5) **Di prendere atto**, per l'anno 2021 che il valore venale delle aree fabbricabili è quello opportunamente stabilito per zone omogenee dall'Ufficio Tecnico Comunale, come da allegato al presente atto (Allegato 1);

- 6) **Di delegare** il Responsabile IMU ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) **Di trasmettere**, per l'anno 2021, e comunque e sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, art. 1 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- 8) **Di precisare che** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote acquista efficacia per l'anno 2021 solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, stessi presenti e votanti sopra indicati:

- Favorevoli n. 8
- Astenuti n. 2 (Provini e Mazzilli)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000.

Delibera C.C. n. 2 del 29/01/2021

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Simone Settin

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Conte

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

() diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 il 28/02/2021

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ed è divenuta esecutiva il 29/01/2021

Lavena Ponte Tresa, 18/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Conte

Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.